

Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nella Federazione Russa, in Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Georgia¹⁷

Che cos'è

E' un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane nella Federazione Russa, in Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Georgia, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

Ammontare del fondo

70 milioni di euro.

Limiti dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera (sommata a quella eventualmente posseduta da FINEST) non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST o FINEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse dalla SIMEST al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

¹⁷ D.M. n. 424 del 13 novembre 2003 e D.M. n. 449 del 24 marzo 2004.